

# Ordinanza concernente la legge sulla responsabilità<sup>1</sup>

del 30 dicembre 1958 (Stato 5 dicembre 2006)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 24 della legge federale del 14 marzo 1958<sup>2</sup> su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (detta qui di seguito «legge»);

visto l'articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 1974<sup>3</sup>

a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali,<sup>4</sup>

*ordina:*

## I. Responsabilità per danni

### Art. 1

<sup>1</sup> Le domande di risarcimento per danni o di indennità a titolo di riparazione fatte alla Confederazione in virtù della legge sulla responsabilità, devono essere presentate, in due esemplari almeno, per iscritto e con indicazione dei motivi, al Dipartimento federale delle finanze<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> Detto Dipartimento trattiene le domande che ha facoltà di trattare e smista le altre agli organi competenti.

<sup>3</sup> Ogni organo è tenuto a trasmettere senza indugio all'organo competente le domande che non ha facoltà di trattare.

### Art. 2<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale delle finanze è competente per pronunciare le decisioni ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 della legge. Consulta preventivamente l'organo interessato, le cui pratiche hanno dato luogo a contestazione.<sup>7</sup>

RU 1958 1498

<sup>1</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 1986, in vigore dal 1° apr. 1986 (RU 1986 354).

<sup>2</sup> RS 170.32

<sup>3</sup> RS 611.010

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 1986, in vigore dal 1° apr. 1986 (RU 1986 354).

<sup>5</sup> Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.51).

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2847).

<sup>2</sup> L'Amministrazione federale delle dogane è competente per le decisioni della sua sfera d'attività sulle pretese inferiori a 10 000 franchi.

<sup>3</sup> Le decisioni ai sensi degli articoli 10 capoverso 1 e 19 capoverso 3 della legge sono impugnabili presso il Tribunale amministrativo federale.<sup>8</sup>

### Art. 3

<sup>1</sup> Il Consiglio federale si pronuncia per scritto entro il termine di tre mesi a contare dal giorno del deposito sulle domande di risarcimento e di indennità a titolo di riparazione risultanti dall'attività ufficiale delle persone ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettere a–c della legge (art. 10 cpv. 2 della legge); il Dipartimento federale delle finanze prepara la presa di posizione.<sup>9</sup>

<sup>1bis</sup> Il Consiglio federale deve indicare con precisione in quale misura accede a una domanda, nel caso in cui riconosca soltanto parzialmente una pretesa.<sup>10</sup>

<sup>2</sup> Il richiedente la cui domanda è respinta del tutto o in parte è informato che il termine perentorio per promuovere un'azione davanti al Tribunale federale è di sei mesi a contare dal ricevimento della decisione (art. 20 cpv. 3 della legge).

### Art. 4<sup>11</sup>

L'autorità competente secondo gli articoli 2 o 3 capoverso 1 alla quale è stata rivolta una domanda di risarcimento o di indennità a titolo di riparazione, deve avvertire immediatamente il funzionario contro il quale può essere esercitato il diritto di regresso.

<sup>8</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 22 nov. 2000 (RU **2000** 2847). Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4705).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS **173.51**).

<sup>10</sup> Introdotta dal n. 2 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS **173.51**).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS **173.51**).

**Art. 5**<sup>12</sup>

<sup>1</sup> L'autorità competente secondo la legge del 24 marzo 2000<sup>13</sup> sul personale federale (LPers) statuisce sul regresso contro un impiegato (art. 7 della legge) e sulla responsabilità di un impiegato per il danno cagionato (art. 8 della legge). Se il sinistro è connesso a veicoli della Confederazione, statuisce la Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Centro danni).<sup>14</sup>

<sup>2</sup> La decisione può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale.<sup>15</sup>

<sup>3</sup> L'autorità di cui fanno o facevano parte le persone ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettere a–c della legge, statuisce sulla proposizione dell'azione di diritto amministrativo contro tali persone per le pretese di risarcimento della Confederazione ai sensi dell'articolo 8 della legge e per le pretese di regresso contestate della Confederazione ai sensi dell'articolo 7 della legge.

<sup>4</sup> L'impiegato che dev'essere citato in giudizio è informato per iscritto con indicazione dei motivi. Gli è accordato il diritto di visione degli atti. Gli è inoltre stabilito un termine per presentare le sue osservazioni scritte.<sup>16</sup>

**Art. 6**

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale delle finanze rappresenta la Confederazione nelle procedure d'innanzi al Tribunale federale giusta l'articolo 10 capoverso 2 della legge.<sup>17</sup>

<sup>2</sup> In casi speciali e d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, la Confederazione può essere rappresentata da un'altra autorità.<sup>18</sup>

<sup>3</sup> ...<sup>19</sup>

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS **173.51**).

<sup>13</sup> RS **172.220.1**

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. all'O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti (RS **514.31**).

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006 4705**).

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. all'O del 3 lug. 2001 concernente l'entrata in vigore della LPers per l'Amministrazione federale, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS **172.220.111.2**).

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS **173.51**).

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS **173.51**).

<sup>19</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 22 nov. 2000 (RU **2000 2847**).

## II. La responsabilità penale

### Art. 7<sup>20</sup>

<sup>1</sup> Il Ministero pubblico della Confederazione è competente per autorizzare il perseguimento penale di funzionari federali (art. 15 della legge).<sup>21</sup> Prima di decidere, quest'ultimo richiede il parere della direzione dell'ufficio o della relativa autorità superiore. Il Ministero pubblico della Confederazione presenta una proposta al Dipartimento federale di giustizia e polizia se:

- a. e b. ...<sup>22</sup>
- c. l'inchiesta dev'essere svolta dal Ministero pubblico della Confederazione;
- d. l'autorizzazione dev'essere negata;
- e. ...<sup>23</sup>

<sup>2</sup> Quando, in virtù dell'articolo 105 della legge federale del 15 giugno 1934<sup>24</sup> sulla procedura penale, il Consiglio federale decide il perseguimento penale dell'impiegato per un delitto politico, l'autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia richiesta dalla legge sulla responsabilità è considerata concessa.

### Art. 7a<sup>25</sup>

Chi ha provocato temerariamente un procedimento secondo l'articolo 7 può essere obbligato a risarcire, in tutto o in parte, le spese cagionate alla Confederazione. Per determinarne l'ammontare, è applicabile per analogia l'articolo 13 dell'ordinanza del 10 settembre 1969<sup>26</sup> sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. all'O del 3 lug. 2001 concernente l'entrata in vigore della LPers per l'Amministrazione federale, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS **172.220.111.2**).

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU **2004** 433).

<sup>22</sup> Abrogate dal n. 1 dell'all. all'O del 19 dic. 2003, con effetto dal 1° feb. 2004 (RU **2004** 433).

<sup>23</sup> Abrogata dal n. 1 dell'all. all'O del 19 dic. 2003, con effetto dal 1° feb. 2004 (RU **2004** 433).

<sup>24</sup> RS **312.0**

<sup>25</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 12 feb. 1986, in vigore dal 1° apr. 1986 (RU **1986** 354).

<sup>26</sup> RS **172.041.0**

### III. Disposizioni finali

#### Art. 8

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1959.

<sup>2</sup> A questa data sono abrogate tutte le disposizioni contrarie, in particolare:

- a. gli articoli 21, 23 capoverso 3, e 36 capoverso 5 dell'ordinanza del 26 settembre 1952<sup>27</sup> sui rapporti di servizio dei funzionari dell'amministrazione generale della Confederazione (regolamento dei funzionari I);
- b. gli articoli 17, 18 capoverso 3, e 29 capoverso 4 dell'ordinanza del 26 settembre 1952<sup>28</sup> sui rapporti di servizio dei funzionari delle ferrovie federali svizzere (regolamento dei funzionari II);
- c. gli articoli 28, 29, 32 capoverso 2, e 41 dell'ordinanza del 26 settembre 1952<sup>29</sup> sui rapporti di servizio degli impiegati dell'amministrazione generale della Confederazione (regolamento degli impiegati);
- d. gli articoli 29, 30, 33 capoverso 2, e 42 dell'ordinanza del 28 dicembre 1950<sup>30</sup> sui rapporti di servizio degli operai dell'amministrazione generale della Confederazione (regolamento degli operai).

<sup>27</sup> [RU 1952 677 838, 1956 842, 1958 251. RU 1959 1137 art. 83 cpv. 1]

<sup>28</sup> [RU 1952 716 838, 1956 845, 1958 252, 1959 1183]

<sup>29</sup> [RU 1952 745 838, 1955 1029, 1956 848, 1958 253. RU 1959 1217 art. 84 cpv. 1]

<sup>30</sup> [RU 1950 II 1567, 1952 785, 1954 326, 1956 851. RU 1959 1265 art. 89 cpv. 1]

